

Casa di Cura Igea S.p.A.


Valutazione di Impatto Studio: “VaMPIRE RETROSPECTIVE CLINICAL STUDY PROTOCOL”

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE



Anno 2025

VERSIONE	DATA	MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE
1.0	09.07.2025	Prima emissione

AZIONE	DATA	NOMINATIVO	FIRMA
Redazione	09.07.2025	Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative Direttore Scientifico - Prof. Leonardo Pantoni	
Parere favorevole	09.07.2025	Avvera S.r.l. - DPO	
Approvazione	09.07.2025	Legale rappresentante Dott. Enrico Schwarz	

1. SOMMARIO

1.	SOMMARIO	3
2.	PREMESSE	4
3.	METODOLOGIA DI LAVORO	6
3.1.	INDIVIDUAZIONE DEI TRATTAMENTI CHE RICHIEDONO UNA DPIA	7
3.2.	DESCRIZIONE SISTEMATICA DEI TRATTAMENTI.....	8
3.3.	VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ DEL TRATTAMENTO	9
3.4.	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DEGLI INTERESSATI.....	10
3.5.	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER AFFRONTARE I RISCHI	11
3.6.	PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	11
4.	VALUTAZIONE	12
4.1.	RICERCA MEDICA, BIOMEDICA ED EPIDEMIOLOGICA.....	12
4.1.1.	SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI DI NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ	13
4.1.2.	ELENCO DEGLI ASSET ASSOCIAZI AL TRATTAMENTO	15
4.1.3.	CONTROMISURE APPLICATE	15
4.1.4.	RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO	15
4.1.5.	TIPOLOGIA DI IMPATTO (RISERVATEZZA, DISPONIBILITÀ ED INTEGRITÀ)	16
5.	PARERE DEL DPO	16
6.	PAPERE DEGLI INERESSATI	16
7.	CONCLUSIONI	17
	ALLEGATO 1 - LEGENDA	18

2. PREMESSE

Casa di Cura Igea S.p.A. svolge, nella disciplina di propria competenza, attività di ricerca scientifica. Centrale per l’Ospedale è l’attività di ricerca scientifica, perseguita nell’ambito delle malattie infettive e tropicali secondo standard di eccellenza. L’Ospedale svolge, altresì, attività di ricerca scientifica anche in altri ambiti. La presente valutazione, dunque, mira a disciplinare il progetto di ricerca in oggetto, che l’Ospedale intende effettuare in conformità alla specifica normativa di riferimento.

Nel dettaglio il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito il “Regolamento”) prevede all’articolo 35, il concetto di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (nota anche come Data Protection Impact Assessment – DPIA).

La valutazione di impatto deve essere effettuata quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, in particolare quando prevede l’uso di nuove tecnologie.

Il titolare del trattamento, in tali casi, è tenuto ad effettuare una valutazione di impatto prima di procedere al trattamento secondo quanto previsto dall’art. 35 del GDPR.

Il trattamento dei dati per finalità di Ricerca scientifica, in particolare, rientra nei casi dettati dall’art. 35, par. 3 del GDPR, per i quali è prevista la necessaria conduzione di una DPIA in quanto prevede:

- a. *una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;*
- b. *il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10;*

La normativa italiana ha introdotto, altresì, specifiche disposizioni nell’ambito del Codice privacy che riguardano la Ricerca nell’art. 110 del Codice Privacy rubricato “Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica”.

Nel dettaglio l’art. 110 del Codice novellato, prevede che nell’ambito di un progetto di ricerca scientifica in cui risulta impossibile ottenere il consenso dell’interessato, i dati personali possono essere trattati per fini di ricerca scientifica a condizione che sia ottenuto il parere favorevole del competente comitato etico e che siano osservate le garanzie dettate dal Garante per la protezione dei dati personali (articolo 106 dello stesso Codice).

La norma, infatti, recita: *“Il consenso dell’interessato... non è necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale. Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice”*. In ogni caso resta salvo l’obbligo per il titolare di effettuare e rendere pubblica una valutazione di impatto ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento UE 2016/679.

A seguito dell’intervenuta modifica normativa, il Garante per la protezione dei dati personali ha, altresì, emesso il Provvedimento a carattere generale *“Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica ai sensi degli artt. 2-quater e 106 del Codice privacy – 9 Maggio 2024”*. Mediante tale provvedimento, ha specificato quali sono le garanzie che il titolare del trattamento deve osservare nel trattamento dei dati per finalità di ricerca scientifica ai sensi del novellato art. 110 del Codice della privacy.

In particolare, ha stabilito che il titolare del trattamento oltre ad adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato e acquisire il parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale sul progetto di ricerca come previsto dall’art. 110 del Codice, deve accuratamente motivare e documentare, nel progetto di ricerca, la sussistenza delle ragioni etiche o organizzative per le quali informare gli interessati e quindi acquisire il consenso, risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, se del caso documentando altresì i ragionevoli sforzi profusi per tentare di contattarli.

Nei predetti casi, i titolari del trattamento di dati sulla salute per finalità di ricerca medica, biomedica e epidemiologica riferiti a soggetti deceduti o non contattabili devono altresì svolgere e pubblicare la valutazione di impatto, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, dandone comunicazione al Garante.

Casa di Cura Igea S.p.A., dunque, con il presente documento si è attivata al fine di effettuare una valutazione di impatto prima di iniziare il trattamento che la richiede, in considerazione delle caratteristiche della ricerca scientifica che intenderà

svolgere. Tale valutazione è effettuata considerando, in particolare, probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto, delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione di impatto verde anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare il rischio assicurando la protezione dei dati personali e dimostrando la conformità al Regolamento. Le misure in parola saranno riesaminate e aggiornate qualora necessario.

3. METODOLOGIA DI LAVORO

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati, che si intende formalizzare nel presente documento, è stata effettuata secondo una metodologia elaborata in base al dettato dell'articolo 35 del Regolamento e articolata sulla base degli spunti di riflessione offerti dal WP29 (*Articolo 29 – Data Protection Working Party*) con il documento *Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679* pubblicate il 04.04.2017).

La metodologia seguita nella valutazione è ben rappresentata dalla figura sottostante, che è tratta dalle guidelines citate.




Figura 1 – Processo di svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

La valutazione posta in essere dal titolare del trattamento è stata articolata nelle seguenti attività:

1. individuazione dei trattamenti che richiedono una valutazione di impatto;
2. descrizione sistematica dei trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
3. valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento in relazione alle finalità;
4. valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
5. individuazione delle misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al Regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione;
6. piano di trattamento del rischio.

3.1. INDIVIDUAZIONE DEI TRATTAMENTI CHE RICHIEDONO UNA DPIA

L'individuazione dei trattamenti posti in essere dal titolare del trattamento per i quali è richiesta una valutazione di impatto sulla protezione dei dati è stata effettuata esaminando:

1. le considerazioni del WP29 (Articolo 29 – Data Protection Working Party) che ha definito una serie di criteri suscettibili a provocare un rischio elevato nell'ambito del documento Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is "likely to result in a high risk" for the purposes of Regulation 2016/679. Più sono i criteri riferibili a un trattamento che il titolare pone in essere, più è probabile che il trattamento stesso presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e quindi richieda una valutazione di impatto per la protezione dei dati. Come regola generale il WP29 indica che un trattamento in cui siano individuabili almeno due criteri richieda una DPIA. Di seguito si riportano i criteri indicativi della necessità di condurre una valutazione di impatto così come individuati dal WP29:

- Valutazione o assegnazione di un punteggio;
- Decisioni automatiche con effetti giuridici o similmente significativi;
- Controllo sistematico;
- Dati particolari;
- Dati elaborati su larga scala;
- Numero di persone interessate;
- Volume dei dati o la gamma di diversi elementi di dati in corso di elaborazione;
- Durata e permanenza dell'attività di elaborazione dati;
- Estensione geografica dell'attività di elaborazione;
- Set di dati che sono stati abbinati o combinati;
- Dati relativi ad interessati vulnerabili;
- Uso innovativo o applicazione di soluzioni tecnologiche o organizzative;
- Trasferimento di dati attraverso i confini al di fuori dell'Unione Europea;
- Impossibilità da parte degli interessati di esercitare un diritto o utilizzare un servizio o un contratto.

A questi criteri si aggiungono, o sovrappongono, le circostanze individuate a livello normativo nel comma 3 dell'articolo 35 del Regolamento.

2. Il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'11 ottobre 2018 contenente l'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679, (di seguito "Provvedimento").
3. Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016).
4. Provvedimento a carattere generale *"Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica ai sensi degli artt. 2-quater e 106 del Codice privacy – 9 maggio 2024"*
5. Codice in materia di protezione dei dati personali, D Lgs. n. 196/2003 aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

3.2. DESCRIZIONE SISTEMATICA DEI TRATTAMENTI

[Riservato]

3.3. VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ DEL TRATTAMENTO

[Riservato]

3.4. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DEGLI INTERESSATI

[Riservato]

3.5. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER AFFRONTARE I RISCHI

[Riservato]

3.6. PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Le misure identificate per affrontare i rischi "non accettati" sono riportate all'interno del Piano di trattamento del Rischio in cui è definito un costo per la loro implementazione ed una tempistica di attuazione prima della quale il trattamento non può iniziare.

Se dalla valutazione delle simulazioni emerge che il rischio per la protezione dei dati non può essere ragionevolmente attenuato mediante l'uso delle tecnologie disponibili o per gli elevati costi di attuazione, il Titolare del trattamento dovrà consultare l'Autorità di controllo prima dell'inizio dell'attività di trattamento.

4. VALUTAZIONE

I paragrafi seguenti riportano le analisi effettuate per ciascun trattamento sottoposto a valutazione di impatto.

4.1. RICERCA MEDICA, BIOMEDICA ED EPIDEMIOLOGICA

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO	
<p>Il progetto oggetto di valutazione è uno studio osservazionale retrospettivo nell'ambito del progetto multicentrico europeo Horizon 2024, denominato VaMPiRE, Validation of α-synuclein Modifications in Parkinson's Disease Evolution (VaMPiRE), che coinvolge diversi partner europei e nasce con l'obiettivo di convalidare le isoforme di α-Synucleina e le loro forme SUMOilate nelle vescicole degli esosomi derivati dai neuroni raccolti dal sangue (NDEV), come nuovo biomarcatore, per permettere una migliore caratterizzazione, nonché una diagnosi precoce e una prognosi più accurata dei pazienti con malattia di Parkinson (MP).</p> <p>Lo studio retrospettivo di VaMPiRE ha previsto un'analisi dei dati clinici raccolti durante il progetto "ProCare Pilot 3 Clinical study" come parte del progetto europeo Horizon 2020 "PROCARE4LIFE, Personalized Integrated Care Promoting Quality of Life for older People", finanziato dalla Comunità Europea nel contesto del programma di innovazione e ricerca Horizon 2020 (grant agreement No 875221).</p>	
<p>CATEGORIA DI INTERESSATI pazienti già arruolati nello studio PROCARE4LIFE (i dati non possono essere più vecchi di due anni)</p>	

CATEGORIA DI DATI			
CATEGORIA DI DATI	DATI PARTICOLARI	DATI COMUNI	DATI GIUDIZIARI
scale cliniche (mediche, neurologiche, neuropsicologiche)	X	N/A	N/A
dati socio-demografici (età, sesso, istruzione, occupazione)	N/A	X	N/A
valutazioni cliniche e scale precedentemente elaborate altri dati rilevanti (stile di vita, terapia riabilitativa, terapia farmacologica).	X	N/A	N/A

MODALITÀ DI RACCOLTA DATI			
I dati personali sono acquisiti, previo consenso del soggetto arruolato, dagli archivi del progetto "ProCare Pilot 3 Clinical study"			

MODALITÀ DI TRATTAMENTO			
Le informazioni saranno archiviate inizialmente in un file del computer e custodite dal coordinatore principale di Casa di Cura IGEA. È previsto un processo di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) da standardizzare e archiviare in un database archiviato in Casa di Cura IGEA che ha la struttura del modello di dati comune (CDM) dell'Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP). Infine le informazioni saranno caricate nell'eCRF del progetto.			

CATEGORIE DI DESTINATARI			
SOGGETTIVO	NAZIONALE	UE	EXTRA UE
Partner dello studio	X		

PERIODO DI CONSERVAZIONE			
I dati pseudonimizzati saranno conservati per almeno 20 anni.			

4.1.1. SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI DI NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ

Le tabelle seguenti riportano il soddisfacimento dei requisiti di necessità e di proporzionalità.

CONDIZIONI DI NECESSITÀ DPIA		
CRITERI	EVIDENZA	Note
Combinazione o raffronto di insiemi di dati <i>Per esempio combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato.</i>		
Dati relativi a interessati vulnerabili <i>Per esempio minori, dipendenti, soggetti vulnerabili e meritevoli di specifiche tutele e ogni interessato per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il rispettivo titolare del trattamento</i>	X	I dati personali oggetto di trattamento sono relativi a pazienti.
Dati particolari o dati di natura estremamente personale <i>A titolo di esempio, un ospedale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti, o un investigatore privato che conserva informazioni su soggetti responsabili di reati</i>	X	I dati personali oggetto di trattamento riguardano lo stato di salute dei pazienti e di persone sane che sono arruolate come controllo.
Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura <i>Per esempio, il trattamento può comportare l'esclusione di una persona fisica da determinati benefici ovvero la sua discriminazione quali concessioni prestiti, stipula assicurazioni</i>		
Monitoraggio sistematico <i>Ad esempio trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, la videosorveglianza, l'analisi invasiva mediante app o siti web</i>		
Trattamenti di dati su larga scala <i>Definita in considerazione: del numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento; del volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; della durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento; della portata geografica dell'attività di trattamento</i>		
Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici <i>Sono ricompresi i sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione, ma anche altri sistemi dai quali deriva la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti</i>		
Trattamenti sistematici di dati biometrici o genetici <i>tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento</i>		
Trattamenti valutativi o di scoring <i>Ad esempio la profilazione e attività pre-dittive (compresa la profilazione), in particolare a partire da aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato</i>		

CONDIZIONI DI NECESSITA' D'PIA		
CRITERI	EVIDENZA	Note
<p>Trattamento che, di per sé, impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto</p> <p>A titolo di esempio, allo screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento</p>	X	Nei casi in cui non sia possibile contattare il paziente è limitato il diritto di opporsi al trattamento in quanto il paziente, nonostante gli sforzi profusi, potrebbe non essere raggiunto dalla notizia relativa al trattamento dei suoi dati personali nell'ambito della ricerca medica retròspettiva.
<p>Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative</p> <p>Ad esempio l'associazione fra tecniche dattiloskopiche e riconoscimento del volto per migliorare il controllo degli accessi fisici, e così via</p>		

VALUTAZIONE DI NECESSITA' E PROPORZIONALITA'		
CRITERI	EVIDENZA	Note
Alla persona interessata sono messe a disposizione di informazioni chiare e complete	X	Il Titolare del trattamento ha messo a disposizione degli interessati informazioni un'informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR, come approvata dal comitato etico,
È data all'interessato la possibilità di esercitare il diritto di accesso e portabilità dei dati	X	L'interessato ha la possibilità di essere informato dei suoi diritti attraverso specifica informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.
È data all'interessato la possibilità di esercitare il diritto di rettificare, cancellare, opporsi o limitare il trattamento	X	L'interessato ha la possibilità di essere informato dei suoi diritti attraverso specifica informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.
È stata definita una tempistica di conservazione dei dati personali trattati	X	I tempi di conservazione dei dati personali trattati in relazione alla ricerca medica, biomedica ed epidemiologica sono definiti nell'ambito del Protocollo di Ricerca approvato dal Comitato Etico e sono riportati nella specifica informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.
Il trattamento è adeguato, pertinente e limita l'utilizzo dei dati a quando necessario	X	Il trattamento dei dati personali avviene in osservanza del Protocollo di Ricerca approvato dal Comitato Etico.
Il trattamento è lecito	X	Il trattamento è da considerarsi legittimo in quanto effettuato sulla base del consenso espresso dall'interessato ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 9, par. 2, lett. a) del Regolamento. In mancanza di consenso si fa riferimento all'esimente ex art. 110 comma 1 secondo periodo.
Il trattamento ha finalità specifiche, esplicite e legittime	X	Le finalità e modalità del trattamento sono esplicitamente riportate nel documento di informativa consultabile dagli interessati sul sito web dell'Ospedale. L'Ospedale ha adottato opportune procedure operative standard per la gestione e lo svolgimento degli studi clinici.
Sono stati chiaramente identificati i soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati	X	All'interno dell'informativa messa a disposizione degli interessati sono indicate le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati (comprese ad esempio le autorità regolatorie).

4.1.2. ELENCO DEGLI ASSET ASSOCIATI AL TRATTAMENTO

La tabella successiva riporta gli asset utilizzati a supporto del trattamento ed estrapolati dal Registro dei trattamenti predisposto.

[Riservato]

4.1.3. CONTROMISURE APPLICATE

Di seguito si riportano le contromisure applicate al trattamento oggetto di valutazione.

[Riservato]

4.1.4. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO

La tabella seguente illustra il livello di rischio per ciascuna minaccia incombente sul trattamento oggetti di valutazione.

[Riservato]

Il seguente grafico illustra il valore di rischio inherente per ciascuna minaccia incombente sull'asset (in base ai valori di rischio la scala del grafico è stata ridimensionata e va da 0 a 125,00).

[Riservato]

GRAFICO VALORI RISCHIO INERENTE PER ASSET.

Il seguente grafico illustra il valore di rischio residuo per ciascuna minaccia incombente sull'asset (in base ai valori di rischio la scala del grafico è stata ridimensionata e va da 0 a 26,00).

[Riservato]

GRAFICO VALORI RISCHIO RESIDUO PER ASSET.

4.1.5. TIPOLOGIA DI IMPATTO (RISERVATEZZA, DISPONIBILITÀ ED INTEGRITÀ)

La seguente tabella rappresenta le relazioni tra le Minacce afferenti al trattamento oggetto di valutazione e la tipologia di impatto in termini di riservatezza, disponibilità ed integrità.

MINACCIA	TIPO IMPATTO		
	Disp.	Int.	Ris.
Accesso illegittimo ai dati	Basso	Basso	
Modifiche indesiderate ai dati	Basso	Basso	
Perdita di dati			Basso

5. PARERE DEL DPO

Il presente documento è stato sottoposto alla valutazione del DPO che ha rilasciato parere favorevole ritenendo, pertanto, che il trattamento possa essere implementato.

6. PARERE DEGLI INTERESSATI

Relativamente alla specifica ricerca il titolare non ha potuto sentire il parere di tutti gli interessati per la sussistenza di ragioni, considerate del tutto particolari e/o eccezionali, per cui informare gli stessi sarebbe risultato impossibile per cui è stata redatta la presente valutazione in quanto gli stessi risultano non più contattabili e/o deceduti.
Coerentemente con le pronunce dell'Autorità Garante, l'impossibilità di informare gli interessati e acquisire il relativo consenso è stata accertata successivamente a tre tentativi infruttuosi di raccolta.

7. CONCLUSIONI

La matrice successiva riassume le valutazioni effettuate

Trattamento	Rischio residuo max	*Rischio DPIA*
Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica	[Riservato]	Rischio accettato

*Rischio Residuo associato alla minaccia afferente al trattamento oggetto di valutazione con il valore peggiore

ALLEGATO 1 - LEGENDA

[Riservato]